

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' RUMOROSE COMUNE DI PETRIOLO**

Giugno 2007 - Adottato con Delibera di CC. n. 14 del 27/06/2007

## **INDICE**

### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

[Art. 1 - Campo di applicazione](#)

[Art. 2 - Validità del regolamento](#)

[Art. 3 - Classificazione acustica e limiti di rumore](#)

[Art. 4 - Piani aziendali di risanamento acustico](#)

[Art. 5 - Adempimenti in materia di permesso di costruire e di denuncia inizio attività](#)

[Art. 5.1 - Valutazione di impatto acustico](#)

[Art. 6 - Valutazione di Clima Acustico \(B\)](#)

[Art. 7 - Certificazione acustica degli edifici](#)

### **II. ATTIVITA' RUMOROSE**

[Art. 8 - Definizione](#)

[Art. 9 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate ad attività dello sport, tempo libero e spettacolo non temporanee](#)

[Art. 10 - Impianti di condizionamento](#)

[Art. 11 - Autolavaggi](#)

[Art. 12 - Campane](#)

[Art. 13 - Schiamazzi](#)

[Art. 14 - Attività all'aperto di igiene del suolo](#)

[Art. 15 - Macchine da giardino](#)

### **III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

[Art. 16 - Definizione](#)

[Art. 17 - Disposizioni generali](#)

[Art. 18 - Autorizzazioni](#)

[Art. 19 - Attività di cantieri edili, stradali ed assimilabili](#)

[Art. 19.1 - Orari per cantieri edili, stradali ed assimilabili](#)

[Art. 19.2 - Limiti massimi per cantieri edili, stradali ed assimilabili](#)

[Art. 19.3 - Emergenze per cantieri edili, stradali ed assimilabili](#)

[Art. 20 - Pubblicità fonica](#)

[Art. 21 - Macchine agricole](#)

[Art. 22 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto](#)

[Art. 22.1 - localizzazione delle aree per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto](#)

[Art. 22.2 - Orari per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto](#)

[Art. 22.3 - Limiti massimi per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto](#)

#### **IV. DIVIETI PARTICOLARI**

[Art. 23 - Apparecchi sonori a bordo di veicoli](#)

[Art. 24 - Allarmi acustici](#)

[Art. 25 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse](#)

#### **V. NORME AMMINISTRATIVE**

[Art. 26 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni](#)

[Art. 27 - Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee](#)

[Art. 28 - Misurazioni e controlli](#)

[Art. 29 - Diffide](#)

[Art. 30 - Ordinanze](#)

[Art. 31 - Sanzioni](#)

[Art. 32 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni](#)

[Art. 33 - Disposizioni finali](#)

#### **VI. ALLEGATI**

[Allegato 1 - Cantieri edili](#)

[Allegato 2 - Cantieri stradali](#)

[Allegato 3 - \(Cantieri edili, stradali o assimilabili\)](#)

[Allegato 4 - \(Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o assimilabili\)](#)

[Allegato 5 - \(Cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili\)](#)

#### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 - Campo di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.28/2001.

Ai fini del comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95, della L.R. 28/2001 e dai relativi Decreti attuativi.

## Art. 2 - Validità del regolamento

L'osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Petriolo. Il Sindaco provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e l'ARPAM.

## Art. 3 - Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione [Leq in dB(A)]: il valore limite di emissione rappresenta il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità degli spazi occupati da comunità o recettori (Tr sta per tempo di riferimento).

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tr diurno (6.00-22.00)	Tr notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)]: il valore limite assoluto di immissione rappresenta il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tr diurno (6.00-22.00)	Tr notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione: i valori limite differenziali di immissione definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- § 5 dB nel periodo diurno
- § 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- § nelle aree classificate nella classe VI;
- § se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- § se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- § al rumore prodotto:
  - § dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - § da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
  - § da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità [Leq in dB(A)]

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tr diurno (6.00-22.00)	Tr notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione [Leq in dB(A)]: i valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A":

- a) se riferiti a un'ora, si identificano nei valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, si identificano nei valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

#### **Art. 4 - Piani aziendali di risanamento acustico**

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.28/2001, apposito piano di risanamento acustico (PRAV), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PRAV, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PRAV il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA regionale, e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n. 9.

#### **Art. 5 - Adempimenti in materia di permesso di costruire e di denuncia inizio attività**

Documentazione Acustica

1. Il presente articolo disciplina le modalità, i criteri e i contenuti della documentazione acustica da presentare ai competenti uffici comunali;
2. La documentazione di cui al punto 1. è suddivisa in 3 categorie:
  - A - Documentazione di impatto acustico
  - B - Documentazione di clima acustico
  - C - Certificazione acustica degli edifici
3. La documentazione di cui al punto 2. è suddivisa ulteriormente in 5 categorie:
  - A1 - Relazione previsionale di impatto acustico (ante operam, stima di progetto)
  - A2 - Relazione di valutazione di impatto acustico (post operam, verifiche in opera)
  - B - Relazione di valutazione previsionale di clima acustico (ante operam)
  - C1 - Certificato acustico preventivo di progetto (ante operam, stima di progetto)
  - C2 - Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici (post operam, eventuali verifiche in opera).
4. Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica, come definito al comma 6 dell'art. 2 della L. 447/95.

Il tecnico competente deve risultare regolarmente iscritto nell'elenco della regione Marche o in uno degli altri elenchi regionali.

5. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà:

I titolari di progetti concernenti la pratica di attività o la realizzazione di opere che pur ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 8 commi 1, 2, 4, L. n. 447/95, che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, possono ricorrere ad una procedura semplificata, producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, descrivendo la tipologia di attività svolta ed attestando che la pratica della stessa non produce aumenti della rumorosità esterna od interna né incrementi dei flussi di traffico.

6. La documentazione acustica di cui ai punti 2, 3, 5, deve essere allegata alla documentazione tecnica relativa alla richiesta di permesso di costruire o DIA o altra autorizzazione.

7. Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli atti abilitativi o richiedere parere preventivo all'ASL o all'ARPAM per gli ambiti di relativa competenza.

8. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i

valori di qualità saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento di concessione o autorizzazione .

9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo, ai sensi dell'art 2 comma 9 della L. 447/95.

## **Art. 5.1 - Valutazione di impatto acustico**

Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95 e L.R. 28/01 sono sottoposti a valutazione di impatto acustico i seguenti progetti:

Opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'art. 1 DPCM 372/88;

§ Opere anche non sottoposte a VIA di seguito indicate:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (Strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 258, e successive modificazioni;

- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi o ricreativi;

- ferrovie o altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

§ Nuovi impianti e immobili e infrastrutture adibiti a:

- attività produttive;
- sportive e ricreative;
- (discoteche e simili);
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

La valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata sia per le richieste di permesso di costruire che per quelle che abilitano all'esercizio.

Sono altresì sottoposti a valutazione di impatto acustico le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Il parere negativo dell'ARPAM comporta il diniego della concessione edilizia, licenza od autorizzazione all'attività.

## **Documentazione di impatto acustico**

La documentazione è suddivisa in:

§ (A1) Relazione previsionale di impatto acustico, da redigere prima della realizzazione dell'opera è resa a verificare la compatibilità acustica dell'opera con il contesto in cui viene inserita (stima di progetto).

§ (A2) Relazione di valutazione di impatto acustico, da redigere dopo la realizzazione dell'opera, cioè quando l'opera e le sorgenti di rumore sono esistenti e funzionanti, pertanto l'obiettivo è la caratterizzazione dello stato acustico mediante misurazioni e verifiche sul luogo (verifiche in opera)

## **Relazione previsionale di impatto acustico (A1)**

Devono presentare tale documento:

- I soggetti titolari di progetti soggetti al VIA;
- I soggetti titolari di opere non soggette a VIA, la cui documentazione sia espressamente richieste dal Comune;
- I soggetti titolari di domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività nelle quali si preveda l'emissione di valori di rumore superiori a quelli riportati nella classificazione acustica. Tale domanda deve contenere una relazione che evidenzii il superamento dei valori differenziali di emissione o dei valori di qualità, e indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta;
- I soggetti titolari di impianti a ciclo produttivo continuo di cui al D.M. 11/12/96.

Per tali impianti nella relazione deve essere dimostrato il rispetto del criterio differenziale di immissione (art. 3 comma 2 DM 11/12/96). Il rispetto dei valori differenziali non si applicano per le restanti attività classificate in classe VI.

Contestualmente al rilascio del permesso il Comune stabilisce i tempi e le modalità di verifica per il rispetto dei limiti ad opera realizzata (da parte dei proponenti).

Nel caso di rilascio di nulla osta e di analisi di Relazioni di valutazione di impatto acustico, il Comune richiede parere preventivo all'ARPAM o all'ASL.

Resta comunque facoltà del Comune, sentiti i pareri di cui sopra, richiedere contestualmente al rilascio del permesso di costruire o di autorizzazioni previste, una verifica ad opera realizzata del rispetto dei limiti di immissione ed emissione.

## **Contenuti della Relazione Previsionale di impatto acustico**

La Relazione Previsionale di Impatto Acustico deve dimostrare come, la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali. Così come previsto nel piano di classificazione acustica, devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.). Qualora le opere o il loro esercizio producono effetti anche nelle ore notturne dovrà essere valutata l'immissione e l'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

Le previsioni di impatto acustico che mostreranno un potenziale superamento dei limiti differenziali di immissione o dei limiti assoluti di qualità, dovranno richiedere apposito Nulla Osta e presentare all'ufficio competente del Comune, apposita relazione di valutazione di impatto acustico con misure presso la sorgente entro il termine che sarà stabilito nel permesso di costruire, nel provvedimento di abilitazione, licenza e autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 447/95.

Confronto con i limiti di riferimento  
I valori di livello sonoro previsti dovranno essere opportunamente analizzati ed eventualmente corretti tenendo conto della normativa vigente (DM 16/03/98) e rapportati al periodo di riferimento ove previsto, e confrontati con:

- § livelli di rumore ambientale assoluti di immissione;
- § livelli di rumore ambientale assoluti di emissione;
- § livelli di rumore ambientale differenziali di emissione;
- § valori di rumore ambientale di qualità;
- § valori relativi alla classificazione acustica dell'area in esame.

Per quanto riguarda la valutazione del criterio differenziale, la stima del valore incrementale dovuta a sorgenti ubicate all'esterno dell'edificio recettore può essere effettuata in facciata all'edificio maggiormente disturbato.

Nel caso di superamento di uno dei limiti, la redazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni. In tal caso sarà necessario un apposito N.O. del Comune e successiva verifica.

### **Relazione di valutazione di impatto acustico (A2)**

La relazione di Valutazione di Impatto Acustico è un documento tecnico redatto ad opera realizzata, allo scopo di verificare la compatibilità acustica del manufatto con il contesto in cui lo stesso è stato realizzato. L'opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.

### **Contenuti della Relazione di valutazione di impatto acustico**

Dati di progetto:

- Valutazione del clima acustico ante-operam;
- Valutazione del clima acustico post-operam;

Confronto con i limiti di riferimento

I valori di livello sonoro misurati dovranno essere opportunamente analizzati, corretti e rapportati al periodo di riferimento ove previsto, e confrontati con:

- § livelli di rumore ambientale assoluti di immissione;
- § livelli di rumore ambientale assoluti di emissione;
- § livelli di rumore ambientale differenziali di immissione;
- § valori di rumore ambientale di qualità;
- § relativi alla classificazione acustica dell'area in esame e delle aree confinanti.

Per quanto riguarda la valutazione del criterio differenziale, la valutazione del valore incrementale dovuto a sorgenti esterne può essere effettuato anche mediante misure in facciata dell'edificio del recettore sensibile maggiormente disturbato.

In caso di superamento di uno dei limiti di cui sopra la valutazione di impatto acustico dovrà contenere:

- le motivazioni tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno portato all'individuazione delle tipologie di interventi e alle modalità di adeguamento previste;
- la descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica, fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche acustiche e ad individuarne le riduzioni dei livelli sonori. Deve essere indicata l'entità delle riduzioni previste per le varie postazioni rispetto alle quali l'intervento di bonifica è stato progettato. Le modalità di previsione devono essere descritte secondo quanto previsto precedentemente (contenuti della relazione previsionale di impatto acustico);
- le fasi di realizzazione previste per il piano di risanamento, la sua articolazione con la sequenza cronologica dei singoli interventi e l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o il legale rappresentante dell'attività si impegna ad attuare questi ultimi e, comunque, la data entro la quale si prevede di concludere il piano di risanamento.

### **Art. 6 - Valutazione di Clima Acustico (B)**

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 447/95 e della L.R. 28/01 sono opere soggette a valutazione previsionale del clima acustico le seguenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali, case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani.

Nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane, di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

### **Documentazione di Clima Acustico**

La documentazione di clima acustico consiste in una relazione di valutazione previsionale di clima acustico.

La relazione di valutazione previsionale del clima acustico costituisce il documento, previsto per le aree destinate alle tipologie di insediamento, in cui la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione.

Scopo della valutazione previsionale del clima acustico è la caratterizzazione della situazione acustica "in essere" di una determinata area, da intendersi come la rumorosità propria ed abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo.

I soggetti titolari dei progetti e delle opere di cui sopra, devono presentare unitamente al permesso di costruire o DIA (dichiarazione inizio attività), la relazione di valutazione previsionale di clima acustico.

La caratterizzazione della situazione acustica deve essere effettuata mediante misurazioni "in situ" eventualmente affiancate da valutazioni previsionali in punti considerati sensibili.

La relazione tecnica, esplicitando la situazione di esposizione al rumore che caratterizza le aree su cui si intendono realizzare gli interventi, dovrà consentire di effettuare preventive valutazioni sull'idoneità dell'area alla destinazione ipotizzata.

La relazione di valutazione previsionale del clima acustico deve essere presentata anche nei casi in cui le opere di cui sopra, si realizzano per effetto di un cambio di destinazione d'uso di un'area preesistente e diversamente utilizzata.

### **Contenuti della relazione di valutazione previsionale di clima acustico**

1. Descrizione generale;
2. Descrizione dell'area di studio;
3. Descrizione dell'insediamento;
4. Caratterizzazione acustica - misure in situ;
5. Compatibilità dell'opera.

L'Ufficio Tecnico del Comune potrà accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie. Il Comune e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, per quanto rilevato in fase previsionale, hanno facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo alla realizzazione dell'opera per accertare il rispetto dei valori limite e la congruità delle stime previsionali prodotte.

### **Art. 7 - Certificazione acustica degli edifici**

La certificazione acustica degli edifici è costituita da 2 documenti:

- Il certificato acustico preventivo di progetto (C1);
- Il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici (C2);

da presentarsi rispettivamente prima e a conclusione dell'opera.

I proprietari di immobili o altri soggetti legittimati alla richiesta del permesso di costruire o al deposito della denuncia di inizio attività ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR 380/01, sono tenuti, all'atto della presentazione delle relative pratiche, ad allegare alla necessaria documentazione, il Certificato Acustico di Progetto.

Detta certificazione è necessaria per interventi di nuova costruzione, ampliamenti, ristrutturazione ed ogni qualvolta l'intervento preveda la nuova installazione o modifica di impianti tecnologici o macchinari che comportino emissioni acustiche.

Nel caso di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, il Certificato acustico di progetto tiene conto solo dei requisiti acustici degli elementi costruttivi e degli impianti che verranno modificati.

Qualora alcune o tutte le prestazioni normative non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di necessità di restauro conservativo di edifici storici, non possa essere garantito, in fase progettuale, il raggiungimento dei requisiti del D.P.C.M. 05.12.97, la progettazione dovrà comunque tendere al miglioramento delle prestazioni acustiche passive e nel Certificato acustico di progetto dovrà essere indicata la prestazione garantita.

Ai fini del rilascio del certificato di agibilità, dovrà essere allegata alla domanda il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici.

Tale certificato è redatto in via ordinaria, accertando, anche sulla base di quanto dichiarato dal Direttore dei Lavori, che le opere effettivamente eseguite sono esattamente quelle progettate, sulle quali è stato redatto il certificato stesso; in subordine, qualora ritenuto necessario, a seguito di collaudo in opera mediante misure.

Per gli edifici pubblici, per quelli destinati a scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, il certificato di conformità acustica deve essere reso sulla base delle prove di collaudo in opera, con misurazioni.

Le Certificazioni Acustiche devono essere sottoscritte da tecnici competenti in acustica ambientale.

### **Certificato acustico di progetto (C1)**

Il Certificato Acustico di Progetto, costituisce la documentazione necessaria a verificare che la progettazione di nuove opere edilizie, la modifica o la ristrutturazione o il recupero delle stesse sia effettuato tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 26/10/95 n. 447 e DPCM 5/12/97.

Il metodo di calcolo dovrà essere esplicitato dichiarando il modello scelto e le ipotesi progettuali indicando le fonti e le

scelte procedurali.

Qualunque sia il metodo scelto, il certificato deve contenere:

- Generalità del richiedente;
- Relazione di valutazione previsionale del clima acustico;
- Studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
- Studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- Studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- Scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- Calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
- Confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97;
- Stima del grado di confidenza delle previsioni, in relazione alla tipologia di procedura calcolo scelta.

Nel progetto dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti e dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Il Comune potrà accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie.

Tale certificato costituisce di fatto la documentazione preliminare al certificato di conformità che verrà presentato a fine lavori. Il Comune e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di eseguire controlli. Il Comune ha la facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo alla realizzazione dell'opera per accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte.

### **Certificato di conformità di requisiti acustici passivi degli edifici (C2)**

Il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici conclude la certificazione acustica di un edificio ed ha validità 10 anni dalla data del rilascio e decade se intervengono modifiche o variazioni di destinazione d'uso dell'immobile e accompagnerà l'immobile o la singola unità immobiliare in tutte le contrattazioni di vendita e di locazione dello stesso.

Il certificato deve essere reso sulla base di un collaudo in opera per gli edifici pubblici, per quelli destinati a scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo mentre è facoltativo per i restanti edifici e in tal caso è facoltà dell'Amministrazione richiedere il collaudo.

Nei casi non previsti al comma precedente è facoltativa l'autocertificazione. Il tecnico competente di acustica, congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore lavori, attestano che le ipotesi progettuali sono soddisfatte.

Il certificato comprenderà anche tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale.

Qualora si ricorra al collaudo in opera, dovranno essere utilizzate le metodologie previste dal DPCM 5/12/97: in particolare dovranno essere collaudati per ogni unità immobiliare o per ogni tipologia di unità immobiliari, nel caso di strutture edilizie similari, i seguenti parametri:

- L'indice del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti;
- L'indice dell'isolamento acustico standardizzato in facciata;
- L'indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato;
- Il massimo con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici;
- Il livello continuo equivalente degli impianti tecnologici a funzionamento continuo.

Di seguito sono riportati i riferimenti della normativa tecnica:

simbolo	descrizione	riferimento tecnico del dpcm	riferimento tecnico attuale
$R_{W'}$	Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (tra due distinte unità immobiliari)	UNI 8270:1987 parte 7° para. 5.1 a partire da R definito dalla norma EN ISO 140 – 5 : 1996	UNI EN ISO 140-4:2000 UNI TR 11175 11/05
$D_{2m,nT,w}$	Indice dell'isolamento acustico standardizzato in facciata	UNI 8270:1987 parte 7° para. 5.1 a partire da R definito dalla norma EN ISO 140 – 5 : 1996	UNI EN ISO 140-5:1999 UNI TR 11175 11/05
$L_{n,w'}$	Indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato	UNI 8270:1987 PARTE 7° PARA. 5.2 a partire dal valore $L_n$ definito dalla norma EN ISO 140 – 6:1996	UNI EN ISO 140-7:1999 UNI EN ISO 717-1 e 2: 1997 UNI TR 11175 11/05

$L_{Asmax}$	Livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo		
$L_{Aeq}$	Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A degli impianti tecnologici a funzionamento continuo		

## II. ATTIVITA' RUMOROSE

### Art. 8 - Definizione

Si definisce attività rumorosa l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

### Art. 9 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate ad attività dello sport, tempo libero e spettacolo non temporanee

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le strutture permanenti, all'aperto o al chiuso, quali discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, impianti sportivi, ricreativi e impianti adibiti a Luna Park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti negli artt. 16 e 22.

I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante non occasionale come le discoteche (con una modifica del collegato ambientale n. 179 del 31.07.02 sono soppressi i limiti dei pubblici esercizi e circoli privati), devono osservare, fermo restando il rispetto dei limiti esterni di emissione ed immissione, il limite del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 pari a:

§ 95 dB(A)  $L_{Aeq}$

§ 102 dB(A)  $L_{Amax}$

La domanda di permesso di costruire relativa alle nuove costruzioni delle strutture di cui al presente articolo, deve contenere la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base degli specifici criteri emanati dalla Regione.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione della documentazione di cui sopra, anche i nuovi insediamenti in immobile esistente, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso, indipendentemente dal titolo edilizio eventualmente richiesto.

Qualora non sia richiesto alcun titolo edilizio, la documentazione di previsione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza d'esercizio.

### Art. 10 - Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in pareti esterne di edifici, quali cortili interni, pareti o infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino in valori indicati nella tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15.12.97 e, per quanto non in contrasto, la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14.11.97.

I dispositivi di cui al comma precedente, devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali, silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti negli appoggi e negli ancoraggi.

### Art. 11 - Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico, è consentito dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle aree residenziali di cui agli strumenti urbanistici, e ad una distanza di almeno 10 metri dalle stesse.

### Art. 12 - Campane

Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica, salvo i casi legittimati da consuetudine è vietato il suono dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

### Art. 13 - Schiamazzi

Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

#### **Art. 14 - Attività all'aperto di igiene del suolo**

Le attività di raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, nonché la manutenzione delle aree verdi pubbliche, nell'ambito del nucleo cittadino abitato, possono essere effettuate anche nel periodo notturno nel rispetto dei seguenti limiti:

Classificazione acustica dell'area in cui sono comprese le aree prescelte	Deroga ai valori massimi
Classe III - limite massimo notturno 50,0 dB(A)	Dalle ore 22 alle ore 0,1 - 65,0 dB(A)
Classe IV - limite massimo notturno 55,0 dB(A)	Dalle ore 0,5 alle ore 0,6 - 65,0 dB(A)
Tra le ore 01 e 05 dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla Classificazione acustica.	

#### **Art. 15 - Macchine da giardino**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito:

Nei giorni feriali, escluso il sabato	dalle ore 7.00 alle 19.00.
Nei giorni festivi ed il sabato	dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

#### **Art. 16 - Definizione**

Si definisce "attività rumorosa temporanea" (art. 2 comma 2 – deliberazione della G.R. n. 896 AM/TAM del 24.06.2003) qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

Inoltre, sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata, allorquando non superino complessivamente 16 giornate nell'arco di un anno.

Le attività di cui al presente articolo, per il Comune di Petriolo sono costituite da:

- musica a supporto della attività principale, bar, ristoranti;
- intrattenimenti danzanti occasionali;
- attività musicali temporanee.

#### **Art. 17 - Disposizioni generali**

Tutte le attività rumorose temporanee devono essere comunicate al Comune. Le attività che si ritiene non rispettino i limiti di immissione, emissione e differenziali, fissati dalla classificazione acustica del Comune, devono essere espressamente autorizzate.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento.

Nel caso di manifestazioni temporanee in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica non vengono valutati i limiti differenziali.

#### **Art. 18 - Autorizzazioni**

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono

presentare istanza al Comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo, quando richiesto, la seguente documentazione:

- dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- breve descrizione del tipo di attività;
- periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- situazione di clima acustico precedente all'inizio dell'attività;
- limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- pianta dettagliata (preferibilmente scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico.

Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori e realizzazione di eventuali interventi di bonifica.

### **Art. 19 - Attività di cantieri edili, stradali ed assimilabili**

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Modalità per le comunicazioni o il rilascio delle autorizzazioni

Per i cantieri di breve durata, e comunque inferiore ai 7 giorni lavorativi (non reiterati) il richiedente deve presentare una comunicazione redatta secondo la scheda – tipo allegato 3

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che ritiene di poter rispettare i limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di autorizzazione, ma deve inoltrare al Comune apposita comunicazione prima dell'inizio dell'attività.

Per i cantieri di lunga durata, qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente Regolamento, può richiedere una deroga specifica. La domanda deve essere inoltrata al Comune prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica. L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione in deroga.

### **Art. 19.1 - Orari per cantieri edili, stradali ed assimilabili**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

### **Art. 19.2 - Limiti massimi per cantieri edili, stradali ed assimilabili**

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB (A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti;

### **Art. 19.3 - Emergenze per cantieri edili, stradali ed assimilabili**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

### **Art. 20 - Pubblicità fonica**

Fermo restando la normativa del Regolamento Comunale sulla pubblicità, nonché del Codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

La pubblicità fonica con attrezzature fisse e mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze

inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.

Qualora venga effettuata con impianti fissi e con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quella prevista dal Regolamento specifico.

In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti temporali, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

In particolare attività di pubblicità fonica può essere effettuata:

fissa solo periodo diurno	dalle ore 10.00 alle 12.00 dalle ore 17.00 alle 19.00	Nei seguenti giorni della settimana: lunedì, mercoledì, venerdì
mobile solo nel periodo diurno	dalle ore 10.00 alle 12.00 dalle ore 17.00 alle 19.00	Nei seguenti giorni della settimana: lunedì, mercoledì, venerdì

### **Art. 21 - Macchine agricole**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della Legge Regionale n. 28/01, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **Art. 22 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

Per Attività rumorosa temporanea si intende quanto previsto all'art. 16.

Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Sono da considerarsi inoltre attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate nel comma precedente ed all'art. 16 e successivi, del presente Regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allorché non superino complessivamente 16 giornate nell'arco di un anno.

In linea generale, al di fuori dei centri abitati i limiti temporali, per l'utilizzo di sorgenti sonore musicali, possono, a discrezione del Comune, variare, mentre all'interno dei centri abitati è previsto un limite di chiusura alle ore 12.30.

#### **Art. 22.1 - localizzazione delle aree per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Nel caso di manifestazioni temporanee in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica non vengono valutati i limiti differenziali.

#### **Art. 22.2 - Orari per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal Comune di Petriolo, e riportate nella tabella n. 1, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella tabella 2. Tali limiti verranno valutati con tempo di misura  $T_m > 15$  minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore della manifestazione.

Tabella n. 1.

Aree destinate a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	Classificazione acustica dell'area in cui sono comprese le aree prescelte
1 – Piazza Umberto I	Classe III
2 – Piazza della Croce	Classe III
3 – Piazza del Suffragio	Classe III
4 – Piazza de' Nobili	Classe III
5 – Area Scuole in via G. Leopardi	Classe II
6 - Piazzale in via Ciccarelli (Castelletta)	Classe IV
7 – Area "Fontebuona" (rotatoria)	Classe IV

Tabella n. 2

Ubicazione delle aree	numero massimo giorni concessi gg.	durata derogata in ore	limite in facciata Leq(A)	limite orario feriali e festivi (fino a)	limite orario prefestivi (fino a)
	10	5	70	23:30	01:00
	10	5	70	23:30	01:00
	10	5	70	23:30	01:00

Quanto sopra vale per le sole attività temporanee come definito dalla norma e riportato nel Regolamento all'art. 22, sia nel periodo estivo che non estivo.

In tutte le altre aree, diverse da quelle destinate dal Comune di Petriolo a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, i valori limite di immissione e temporali, concessi in deroga ai valori limite fissati dalla classificazione acustica per il solo periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre), per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona deve avvenire nel rispetto dei limiti indicati in tabella 3.

Tabella n. 3

tipo di manifestazione	numero massimo giorni concessi gg.	durata derogata in ore	limite in facciata Leq(A)	limite orario feriali e festivi (fino a)	limite orario prefestivi (fino a)
Piano bar all'interno di aree residenziali Classe III	10 periodo luglio - agosto	5	70	24:00	01:00
Manifestazioni politiche e sindacali	4	3	70	23:00	23:00
Attività musicali in genere - sagre - fiere	16 periodo luglio - agosto	4	70	24:00	24:30

Al di fuori delle specifiche deroghe per tutti i siti considerati possono essere consentite manifestazioni musicali che nel periodo della loro attività, rispettano i limiti previsti dalla classificazione acustica ed i limiti differenziali.

Tutti i locali o le attività che chiederanno deroga e che utilizzeranno un sottofondo acustico dovranno presentare specifica domanda al Comune di Petriolo, come riportato nell'allegato n. 4, ed una valutazione di impatto acustico dove verrà garantito il rispetto dei limiti indicati dalla Amministrazione Comunale.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere della A.S. L. n. 9, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente Regolamento.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 m l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

#### **Art. 22.3 - Limiti massimi per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

I limiti massimi di emissione da non superare sono riportati nell'articolo 22.2, in caso di deroga non si considerano i limiti differenziali.

Tali limiti si intendono fissati in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti.

#### **IV. DIVIETI PARTICOLARI**

### **Art. 23 - Apparecchi sonori a bordo di veicoli**

Fermo quanto stabilito dal Codice della strada a riguardo, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento, non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal Codice stradale.

### **Art. 24 - Allarmi acustici**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

### **Art. 25 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse**

1. Le attività domestiche e ricreative, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla classificazione Acustica del territorio comunale.

2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.

Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti.

Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito dei seguenti orari:

Da Lunedì a Sabato		Domenica e Festivi
dalle 7.30 alle 13.00	dalle	dalle 09.00 alle 13.00
15.00 alle 20.00		
e nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana e dei regolamenti condominiali		

3. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.

## **V. NORME AMMINISTRATIVE**

### **Art. 26 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel Regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. n. 9, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente Regolamento.

### **Art. 27 - Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee**

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente Regolamento, il legale rappresentante dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente Regolamento.

### **Art. 28 - Misurazioni e controlli**

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e dalle Province nell'ambito delle rispettive competenze avvalendosi del supporto dell'ARPAM.

2. Il Comune effettua controlli dando priorità alle segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in

ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico.

3. Tutte le misurazioni debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.

4. Tutti i valori riferiti ai limiti previsti dalla classificazione acustica e dalle eventuali deroghe, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16/03/1998.

5. Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo le modalità descritte nell'allegato "B" del D.P.C.M. 16/03/98. L'attività di controllo è demandata al Comando di Polizia Urbana ed all'ARPAM, che la esercitano nei limiti della normativa vigente e del presente Regolamento e ciascuno per le proprie competenze.

6. Quando le misurazioni, sperimentazioni od indagini conoscitive vengono richieste da imprese industriali, artigianali, e commerciali, o da associazioni od anche da privati cittadini potrà essere richiesto il rimborso delle spese che andranno a sostenersi.

Il Sindaco per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'ARPAM, potrà avvalersi di professionisti esterni abilitati e iscritti all'albo Regionale.

#### **Art. 29 - Diffide**

Chiunque eserciti una attività con impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, e supera i limiti di cui agli articoli precedenti è diffidato dall'amministrazione comunale a mettersi a norma.

Chiunque non ottemperi alla diffida viene emanata nei suoi confronti ordinanza sindacale per il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e per il rispetto del seguente Regolamento.

#### **Art. 30 - Ordinanze**

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dal presente Regolamento, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre con ordinanza:

-Limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgono in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente Regolamento;

-Particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

#### **Art. 31 - Sanzioni**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista all'art. 10 della Legge 447/1995.

Oltre alle sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 447/95 in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento riguardanti le attività temporanee, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 della Legge Regione Marche del 14.11.2001 n. 28.

2. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma precedente dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente Regolamento.

3. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali consistono nel pagamento di una somma compresa nei limiti di cui all'art. 7 – bis Dgl. 267/00.

4. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalle disposizioni del presente Regolamento e dalla Legge 447/1995, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui ai commi precedenti, è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti.

5. Qualora un'attività dia luogo ad immissione sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia già stata diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente Regolamento, il Sindaco con Ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Sindaco può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

#### **Art. 32 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni**

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al presente Regolamento ed al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

#### **Art. 33 - Disposizioni finali**

### Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi Regolamento comunale in contrasto con il presente.

### Procedimenti e attività in corso

Le attività temporanee di cui all'articolo 22 del presente Regolamento che, alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Comune entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'ARPAM competente per il territorio.

2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione dando adeguata informazione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

### Aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Qualsiasi prescrizione del Regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative vengono automaticamente a decadere.

## **VI. ALLEGATI**

### **Allegato 1 - Cantieri edili**

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13, nei limiti di rumore indicati all'art.9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

### **Allegato 2 - Cantieri stradali**

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

-

### **Allegato 3 - (Cantieri edili, stradali o assimilabili)**

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI PETRIOLO

Il sottoscritto .....  
in qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) .....  
della ditta .....  
sede legale .....  
(via, n. civico, telefono, fax)

### **C H I E D E**

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

.....  
da effettuarsi in località ....., via .....n. ...

nei giorni dal ..... al .....

e negli orari .....

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

.....  
A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica

In fede.

data ..... firma .....

**Allegato 4 - (Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o assimilabili)**

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI PETRIOLO

Il sottoscritto .....  
in qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) .....  
della • manifestazione • ditta .....  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)  
sede legale .....  
(via, n. civico, telefono, fax)

C H I E D E

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in .....  
da effettuarsi in, via .....n. ....  
nei giorni dal ..... al .....  
e negli orari .....  
in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

.....  
A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

In fede.

data .....firma .....

**Allegato 5 - (Cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)**

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI PETRIOLO

Il sottoscritto .....  
in qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) .....  
della • manifestazione ..... • ditta .....  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)  
sede legale .....  
(via, n. civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

che nei giorni dal ..... al .....  
e negli orari .....  
in via .....n.....

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

.....

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:  
planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.  
Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data .....

firma .....